

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMICA e ARNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1969

Modifica dell'articolo 7, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, relativo alla misura massima di contributo da parte degli utenti di strade vicinali

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'onere per la costruzione e manutenzione delle strade vicinali ha assunto una gravità crescente nel corso degli ultimi anni. Come è noto, concorre in via principale a sostenere tale onere il contributo degli utenti, che il decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, stabiliva nella misura massima del doppio di quanto ciascun utente paga a titolo di imposta principale fondiaria per il fondo interessato.

Col passare del tempo il predetto contributo ha finito col rivelarsi del tutto insufficiente, perchè, mentre il costo delle opere ha ovviamente seguito la svalutazione e l'andamento reale del mercato, le imposte fondiariae sono tuttora commisurate in base ad artificiosi coefficienti di rivalutazione, che danno oggi valori notoriamente irrisori.

Già nella passata legislatura il Senato della Repubblica venne investito del problema, con una proposta intesa ad alterare l'indi-

cata proporzione fra contributo di utenza e imposta fondiaria, portandola dal doppio al quintuplo (disegno di legge di iniziativa del senatore Ferrari Francesco, atto Senato n. 4, IV legislatura). La proposta suscitò pareri contrastanti e si mise in dubbio la opportunità di accentuare gli oneri gravanti sul settore agricolo, pur non contestando il principio « contributivo ».

Da allora i termini del problema non sono cambiati e nel sottoporre alla vostra attenzione la presente iniziativa, siamo consapevoli di andare incontro a rinnovate obiezioni. Riteniamo tuttavia di far nostra l'iniziativa del senatore Ferrari, perchè il problema esige con urgenza una soluzione e non può avere una soluzione diversa. L'attività dei consorzi di strade vicinali è ormai paralizzata dalla sproporzione tra costi ed entrate e il danno per la stessa produzione e gli scambi agricoli è ovviamente rilevante. In ogni caso i consorzi devono essere messi

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella condizione di funzionare e se desta preoccupazione gravare ulteriormente gli utenti, ancor meno convince l'imporre oneri ulteriori alla collettività, per un fine che in quegli utenti trova i destinatari più diretti. Un maggiore impegno finanziario di questi ultimi, perciò, finisce per essere la soluzione migliore e la migliore garanzia, fra l'altro,

di una utilizzazione oculata e responsabile dei maggiori cespiti che di conseguenza andranno ai consorzi.

Riproponiamo quindi, variata necessariamente nelle misure previste, la proposta che non trovò sbocco nella passata legislatura e siamo certi che essa incontrerà ora la consapevole adesione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

La parola « doppio », di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, è sostituita dall'altra « ottuplo ».